



CITTA' DI NOVATE MILANESE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 07/05/2020
Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 25/02/2026



CITTA' DI NOVATE MILANESE

SOMMARIO

Art. 1 Presupposto.....	4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Art. 3 Soggetto attivo.....	4
Art. 4 Soggetti passivi.....	4
Art. 5 Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	5
Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.....	5
Art. 7 Produzione di rifiuti speciali.....	7
Art. 8 Determinazione della base imponibile.....	7
Art. 9 Determinazione della superficie tassabile.....	7
Art. 10 Istituzioni scolastiche statali.....	8
Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	9
Art. 12 Determinazione della tariffa.....	9
Art. 13 Tributo Provinciale.....	10
Art. 14 Classificazione delle utenze non domestiche.....	10
Art. 15 Determinazione della tariffa per utenze domestiche.....	11
Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	11
Art. 17 Dichiarazione di inizio , variazione e cessazione.....	13
Art. 18 Obbligazione tariffaria.....	13
Art. 19 Mancato svolgimento del servizio.....	14
Art. 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche.....	14
Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche - Uscita dal servizio pubblico.....	15
Art. 22 Riduzioni per utenze non domestiche - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo.....	16
Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche – <i>Legge Gadda n.166/2016 – Dono del Cibo</i>	17



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 24 Riduzione per le utenze non domestiche non attive.....	18
Art. 25 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	18
Art. 26 Riscossione.....	18
Art. 27 Sanzioni.....	19
Art. 28 Rateizzazioni.....	19
Art. 29 Rimborsi.....	20
Art. 30 Interessi.....	20
Art. 31 Importi minimi.....	21
Art. 32 Poteri del Comune e il Funzionario Responsabile del Tributo.....	21
Art. 33 Accertamento con adesione.....	22
Art. 34 Riscossione coattiva.....	22
Art. 35 Contenzioso.....	22
Art. 36 Trattamento dei dati personali.....	23
Art. 37 Clausola di adeguamento.....	23
Art. 38 Disposizioni finali e transitorie.....	23



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 1 Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 2.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la "TARI", la Tassa Rifiuti, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
6. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili allo stesso, salvo casi di diversa gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti definita tramite accordi tra i Comuni confinanti.. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo art.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 5 Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi titolo, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, con destinazione diversa da quelle individuate all'art. 6 punto b) del presente regolamento.

Art. 6 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al



CITTA' DI NOVATE MILANESE

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

- soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore od uguale a 150 centimetri, in cui non sia possibile la permanenza.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvio a recupero tramite un soggetto terzo autorizzato, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili;
 - gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto ed i locali annessi destinati ad attività di catechesi, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli autolavaggi;
- b) aree scoperte quali, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva e in ogni caso quelle previste dall'art. 10, comma 3, del D.L. 35/2013.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 7 Produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali e nella determinazione delle quantità di rifiuti speciali, si applica sull'intera superficie ove viene svolta l'attività un abbattimento pari al 20% della componente variabile della tariffa.
3. L'esenzione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive e le quantità di rifiuti speciali, nella dichiarazione di cui al successivo art. 17 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (ad esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La verifica della documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di quella riferita alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani e la conformità del loro trattamento è a cura dell'Ufficio Ecologia che ne attesta la veridicità per la conseguente riduzione o esenzione.

Art. 8 Determinazione della base imponibile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. La superficie dei locali tassabile è desunta dalla planimetria catastale ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante idonee procedure nel rispetto dei principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri 1,5, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10 Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art.33-bis del Decreto Legge dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 12 Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto e approvato secondo i criteri e le voci di costo previsti nel metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dall'Autorità per la Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) - entro il termine di legge.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. La tariffa è articolata per le utenze domestiche e per quelle non domestiche; queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/99 allegati 3a e 3b.
7. La tariffa si compone di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
8. La quota fissa e quella variabile della tariffa del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
9. Il provvedimento di determinazione della tariffa stabilisce altresì:



CITTA' DI NOVATE MILANESE

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99., fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

Art. 13 Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.

Art. 14 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come previsto dalla norma.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
6. Per coloro che adibiscono la propria abitazione a B&B, affittacamere o case vacanza che risultano titolari di P.IVA l'utenza verrà considerata come utenza non domestica "Alberghi senza ristorazione" e vedrà l'applicazione della tariffa prevista per la suddetta categoria.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 15 Determinazione della tariffa per utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti il calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa adibita ad abitazione principale coincide con quella applicata all'unità principale. Qualora l'unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell'applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell'abitazione. L'unità immobiliare accatastata separatamente può essere considerata pertinenziale solo se:
 - a) situata alla stessa via e civico dell'abitazione principale;
 - b) di dimensioni tali da essere considerata unità a servizio dell'abitazione principale. Saranno considerati d'ufficio non rispondenti al concetto di pertinenzialità le unità immobiliari accatastate separatamente la cui superficie sia superiore al 25% di quella dell'unità principale. Qualora non siano rispettati i precedenti criteri la superficie della cantina e/o del solaio sono considerate quali utenze non domestiche.
5. Per quanto riguarda i box e le autorimesse, si considera pertinenza dell'abitazione un'unica unità immobiliare situata in prossimità dell'abitazione, all'interno del Comune di Novate Milanese.
6. Resta ferma la facoltà di dimostrare, con prove documentali, la sussistenza di pertinenze diverse da quelle indicate nel presente comma 4.

Art. 16 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/99, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche e pertinenze occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni di numero dei componenti del nucleo intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente a quello in cui si è verificato l'evento. Nel numero dei componenti devono essere considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.17, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

4. Per le utenze domestiche e pertinenze occupate da persone che hanno stabilito la residenza al di fuori del territorio comunale, il numero dei componenti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art.17; in caso di mancata indicazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero corrispondente a quanto stabilito dal successivo comma 5.
5. Per le utenze domestiche a disposizione di persone residenti e non, e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero dei componenti viene stabilito convenzionalmente in base a quanto indicato nella seguente tabella:

Superficie in metri quadrati	Numero degli occupanti
Fino a 100	1
Da 100 a 200	2
Superiore a 200	3

Resta ferma la possibilità per il contribuente di poter dichiarare e dimostrare l'effettiva destinazione dell'immobile.

6. La tariffa del box/autorimessa ad uso domestico diverso dall'unità pertinenziale è stabilita determinando il numero degli occupanti in relazione al numero di potenziali veicoli presenti, secondo i criteri di seguito precisati:

Superficie in metri quadrati	Numero degli occupanti
Fino a 15	1
Da 16 a 30	2
Da 31 a 45	3
Da 46 a 60	4
Superiore a 60	5

7. In caso di decesso dell'intestatario, il subentro da parte di un altro componente del nucleo avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del decesso; in mancanza di dichiarazione si opererà d'ufficio la voltura all'intestatario della scheda anagrafica o al convivente più anziano. Nel caso in cui l'intestatario fosse l'unico occupante dell'abitazione, anche qualora la dichiarazione non venisse presentata tempestivamente, le condizioni di cui al comma 5 avrebbero decorrenza dalla data del decesso; in caso di mancata dichiarazione, si opererà d'ufficio la voltura a uno degli eredi del deceduto.
8. A decorrere dal 01.01.2026, per coloro che adibiscono la propria abitazione a B&B, affittacamere, locazioni brevi, case vacanza, ecc. in forma non imprenditoriale e che non sono titolari di P.IVA, le utenze sono inquadrate come domestiche e il numero di occupanti è forfettariamente considerato in base ai posti letto indicati nella SCIA/denuncia di inizio attività presentata presso il Comune, con un tetto massimo di 6 componenti, in coerenza col DPR 158/99. Se le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast sono ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza, il numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella SCIA/denuncia di inizio attività. La variazione del numero di posti letto determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 17 Dichiarazione di inizio , variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo o della sua cessazione, determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione/ possesso/cessazione dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali nonché tramite il sito internet dell'ente.
2. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

Art. 18 Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno dell'inizio dell'occupazione/ detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tariffaria cessa il giorno della fine dell'occupazione/detenzione o possesso dei locali, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo o addirittura non presentata, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio sull'anno successivo o, laddove necessario, a rimborso secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

Art. 19 Mancato svolgimento del servizio

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

1. Nel caso di trasferimento in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) a cui non segue il trasferimento di residenza, per non essere considerato occupante occorre presentare la dichiarazione di cui all'art. 17 corredata da una certificazione della struttura ospitante dalla quale si evinca la decorrenza del ricovero e che trattasi di trasferimento in forma definitiva; in caso di componenti zero (nessun occupante) si applicheranno le disposizioni di cui all'art.16 comma 5.
2. Non sono soggette al tributo le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi (per esempio SCIA o CILA) per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine lavori e fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile. L'istanza di esclusione va espressa nella dichiarazione originaria o di variazione e deve essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione; se presentata tardivamente, l'istanza produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale l'istanza risulta essere presentata entro i termini di legge. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuta fine lavori.
3. Non sono soggette al tributo le unità immobiliari inutilizzabili adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, gas, acqua ove non condominiale). L'istanza di esclusione va espressa nella dichiarazione originaria o di variazione e deve essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione; se presentata tardivamente, l'istanza produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale l'istanza risulta essere presentata entro i termini di legge.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

4. Non sono soggette al tributo le unità immobiliari sfitte per le quali tra la cessazione del precedente affitto e quello successivo decorrano al massimo 90 giorni, purché regolarmente denunciate. Se presentata tardivamente, l'istanza produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale l'istanza risulta essere presentata entro i termini di legge.
5. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'ammontare dovuto dai soggetti assistiti da esso che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico. La riduzione potrà avvenire esclusivamente su presentazione di specifica istanza all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.
6. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 21 Riduzioni per le utenze non domestiche - Uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. Per la finalità di cui al comma precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi



CITTA' DI NOVATE MILANESE

al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 22 Riduzioni per utenze non domestiche - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, a patto che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità e tipologia di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.
4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la tipologia e la destinazione dei rifiuti avviati al riciclo, tramite soggetto abilitato, nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione. La verifica della documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di quella riferita alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani e la conformità del loro trattamento è a cura dell'Ufficio Ecologia che ne attesta la veridicità per la conseguente riduzione o esenzione.
5. Le riduzioni citate decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuto recupero.
6. La percentuale di riduzione è definita nella misura del 20% della parte variabile della tariffa.

Art. 23 Riduzioni per le utenze non domestiche – Legge Gadda n.166/2016 – *Dono del Cibo*

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito



CITTA' DI NOVATE MILANESE

cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.

2. La riduzione di cui al comma precedente è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti e si attua attraverso la riduzione della relativa parte variabile della tariffa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti donati secondo il seguente schema:

Quantità in quintali	% riduzione
Fino a 20	5
Da 20 a 60	8
Da 60 a 100	12
Superiore a 100	15

3. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale nella quale il contribuente dichiara di aderire ad una o più iniziative indicate al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o più autocertificazioni rese dai soggetti donatori attestanti la propria qualifica di Onlus.

Le presenti disposizioni si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, D. Lgs. n.117/2017, con eccezione degli enti iscritti alla sezione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di cui all'articolo 46, c. 1, lett. d), medesimo D. Lgs. n. 117/2017.

La dichiarazione iniziale deve essere presentata, per progetti già in corso, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno a cui si riferisce il progetto; per i progetti avviati successivamente il termine ultimo è il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

4. La riduzione è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 30 aprile dell'anno successivo, di una attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatori in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata può essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano nell'anno in cui avviene la distribuzione dei beni ceduti; il conguaglio è effettuato nell'annualità successiva.

Art. 24 Riduzione per le utenze non domestiche non attive

1. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 1 anno e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 25 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 26 Riscossione

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e per tributo provinciale alla Città Metropolitana (TEFA) - suddividendo l'ammontare complessivo con cadenza e modalità definite annualmente in sede di approvazione delle tariffe di pagamento - e che contengono gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.
2. Il tributo TARI è versato mediante modello di pagamento pagoPa o altre forme di pagamento che verranno indicate nella nota informativa al contribuente.
3. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato con le scadenze definite annualmente e, di norma, in almeno due rate semestrali. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza avvenute in corso d'anno del tributo che comportino una variazione in diminuzione del pagamento del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo mediante ricalcolo o conguaglio compensativo all'anno successivo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza avvenute in corso d'anno del tributo che comportino una variazione in aumento del pagamento del tributo, potranno essere conteggiate mediante predisposizione di un ruolo suppletivo dell'anno di riferimento.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di sollecito-accertamento per omesso, insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in una unica rata entro 60 giorni dalla ricezione con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 27 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste di



CITTA' DI NOVATE MILANESE

norma per il ravvedimento, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per le violazioni commesse a partire dal 01° settembre 2024, in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, la sanzione di cui al comma precedente si riduce dal 30% al 25%, secondo quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 87/2024 (ora confluito nell'art. 38 D.Lgs. 173/2024) avente ad oggetto "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111", che ha previsto per i tardivi
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la vigente disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

Art. 28 Rateizzazioni

1. È prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto alle scadenze fissate in sede di approvazione delle tariffe per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti e che venga presentata opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento.
2. In contribuente può chiedere la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento tributari e delle relative ingiunzioni fiscali a condizione che venga presentata opportuna richiesta entro i termini di esecutività dell'atto. La concessione della rateazione comporterà l'accorpamento di tutti i debiti pregressi, ad eccezione di quelli già rateizzati.
3. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto e comunque per un importo non inferiore ai 50,00 € mensili e per un massimo di:
 - a) 24 rate mensili per importi fino a euro 6.000,00;
 - b) 36 rate mensili per importi da euro 6.000,01 ad euro 20.000,00;
 - c) 72 rate mensili per importi oltre euro 20.000,01.
4. Qualora venga richiesta una dilazione per importi superiori a euro 20.000,01 e con un numero di rate superiore a n. 36, la concessione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia



CITTA' DI NOVATE MILANESE

fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 38 bis del DPR 633/72, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un mese.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza, ai sensi del comma successivo.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo della rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 29 Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate.
4. Al contribuente non spetta il rimborso del tributo qualora l'importo annuale versato risulti inferiore a € 7,00.

Art. 30 Interessi

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento di "disciplina delle entrate". Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 7,00.
2. Non si dà luogo al recupero di imposte e tributi locali qualora la somma complessiva del singolo accertamento non superi l'importo di €. 12,00. La soglia minima annua di € 12,00 per il recupero o rimborso di imposte e tributi locali si intende comprensiva di sanzioni ed interessi.
3. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalla sola sanzione amministrativa e/o interessi, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.
4. Tutti i versamenti dovranno essere arrotondati per difetto se inferiori o uguali a €. 0,49 centesimi, per eccesso se superiori.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 32 Poteri del Comune e il Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. Il Funzionario responsabile TARI svolge le attività necessarie al controllo dei dati e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale del servizio tributi e Polizia locale, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha altresì facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio;
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o



CITTA' DI NOVATE MILANESE

d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 33 Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 il Comune può applicare al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 34 Riscossione coattiva

In mancanza dell' adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo o di specifica istanza di riesame/annullamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Se previsto, si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui sopra possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dall'art.28.

Art. 36 Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.2016/679.

Art. 37 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Art. 38 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Per l'applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo.
3. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.